

Legge n. 6 del 11 febbraio 2011

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. **La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale**, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.

2. **L'abbattimento di alberi di olivo è vietato**, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3.

3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.

4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:

a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;

b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";

c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

Art. 2

Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo

1. **In deroga** al divieto di cui all'articolo 1, **è consentito l'abbattimento di alberi di olivo**, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio **per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici**.

2. **Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento** degli alberi di olivo **è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune** dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; **decorso tale termine si forma il silenzio-assenso**.

3. **Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune** previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. **A compensazione** degli alberi da abbattere, **può essere previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente**, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

Art. 3

Disciplina derogatoria

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, **l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:**

a) **la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività** o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;

b) **l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto** tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagevoli le operazioni colturali;

c) **l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario** finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;

d) **l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata** purché autorizzati dall'ente competente in materia;

e) **l'esecuzione di opere di pubblica utilità.**

2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

Art. 4

Sanzioni amministrative

1. **Chiunque abbatte alberi di olivo** senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2, comma 3 o di cui all'articolo 3 o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), **è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.**

2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione

3. L'abbattimento di cui all'articolo 2 comma 5:

a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;

b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.

4. **Non è ammesso il pagamento in misura ridotta** previsto all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introitare le relative sanzioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 5

Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.